

Class. 6.3

Pratica 2023.4.43.58

Spettabile

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE  
VIA E. DE AMICIS, 7  
21011 CASORATE SEMPIONE (VA)  
Email: casoratesempione@legalmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI  
VARESE  
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

**Oggetto: Comune di Casorate Sempione- Piano cimiteriale – richiesta parere ai sensi dell'art. 18 del Regolamento regionale n. 4 del 14/06/2022.**

Il Comune di Casorate Sempione, con nota del 04/09/2023 ha trasmesso il Piano Cimiteriale comunale per l'ottenimento dei pareri previsti dall'art. 18 del Regolamento Regionale n. 4 del 14/06/2022.

La documentazione è costituita da: Relazione cimiteriale, NTA e tavole di inquadramento territoriale e rispetto alla fattibilità geologica, inquadramento esterno, capienza, stato di fatto e programmazione della struttura cimiteriale.

Il presentato Piano Cimiteriale costituisce la variante generale del PRC vigente, approvato in ultima istanza con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2012.

Il redattore della Relazione dichiara che il Piano Cimiteriale è stato redatto secondo le indicazioni del Regolamento Regionale n° 4/2022 (Art. 18) e definisce le necessità del servizio nell'arco dei prossimi 10 anni.

**Osservazioni**

Secondo quanto previsto dall'allegato II, lettera c, punto 6 del R.r. 4/2022, è stato effettuato il raffronto tra i dati raccolti per il dimensionamento della variante di PRC, relativi al decennio 2013-2022, e quelli del campione statistico usato nel precedente aggiornamento del piano vigente, riferiti al periodo 2001-2010:

- ad una contrazione dell'aumento della popolazione si è affiancato l'aumento (seppur contenuto) del tasso di mortalità (0.85% all'1%); tale dato risulta in crescita nella media degli ultimi 5 anni, a causa dell'incidenza nel triennio 2020-2022 della pandemia da COVID-19;
- è stato registrato un incremento dell'utilizzo della pratica della cremazione (passata dal 6% al 20% su media decennale) ed è rimasta invariata la media decennale dei seppelliti (inumati + tumulati);
- il rapporto tra tumulazioni in tomba e tumulazioni in loculo si è equilibrato (passando da 56:44 a 51:49), sempre con leggera prevalenza delle tombe ipogee, mentre la media decennale riguardante le inumazioni

è rimasta invariata (intorno ad 1 unità).

Per quanto riassunto, l'Amministrazione ha deciso di rivedere l'assetto di Piano ovvero le previsioni di dimensionamento.

Sono state pertanto previste:

- per il dimensionamento del cimitero, nell'arco temporale di 10 anni, una percentuale di mortalità più bassa di quella del piano vigente (10% invece del 30%) perché ritenuta più realistica ma comunque cautelativa.
- per la verifica delle inumazioni, è stato migliorato il calcolo delle superfici disponibili, dettagliando meglio le aree a disposizione;
- per la verifica di ossari e cinerari sarà tenuto conto del gran numero di cremazioni che obbligano ad avere molte più cellette a disposizione.

Si osserva che il dato di partenza, ovvero il tasso di mortalità, non debba essere rivisto al ribasso, visto che la mortalità dichiarata a livello comunale è rimasta invariata, ovvero è debolmente aumentata, e lo stesso redattore del Piano prevede un ulteriore aumento della mortalità a causa dell'innalzamento di una consistente porzione della popolazione, ma sarà l'applicazione delle modalità di calcolo per il dimensionamento futuro a portare ad un aumento nella previsione di urne cinerarie ovvero alla disponibilità di posti per inumazione rispetto ai posti salma per tumulazione.

Il dimensionamento del cimitero è stato fatto a partire dal dato seppelliti/anno pari a 69.2 unità e dalle tipologie di sepoltura effettuate nella precedente decade:

- inumazione (sepoltura di feretro in terra) come monoinumazioni in campi comuni a concessione decennale;
- tumulazione (sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba, tomba di famiglia, cripta, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi):
  - ✓ campi per la costruzione di sepolture private (tombe) a tumulazione individuale, per famiglie o collettività, realizzate in aree in concessione 30le di cui è possibile il rinnovo alla scadenza;
  - ✓ tumulazione individuali (loculi) ovvero costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti in concessione 30le di cui è possibile il rinnovo alla scadenza;
  - ✓ manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi per famiglie (tombe di famiglia o cappelle gentilizie) di costruzione comunale o di privati; strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli, in aree in concessione 99le;
  - ✓ cellette ossario destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dall'esumazione o estumulazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune, con concessione 50le, rinnovabile;
  - ✓ nicchie cinerarie, attualmente non esistenti e non previste nel PRC vigente.

Si sottolinea che le pratiche di sepoltura definite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono catalogate in inumazione (Capo XIV), tumulazione (Capo XV) e cremazione (Capo XVI). Si auspica pertanto che nell'adozione del Piano il trattamento delle ceneri (dispersione ovvero deposito in urne) sia scorporato dalla tumulazione.

È evidente che la percentuale dei posti che annualmente vengono utilizzati per nuove tumulazioni siano già stati concessionati in passato (media a 5 anni ci dice che il 74%); pertanto, sarà possibile verificare la

disponibilità realmente esistente e pianificare il cimitero per le esigenze del prossimo decennio escludendo dal computo i posti salma già precettati.

Il redattore della Relazione ipotizza una probabile diminuzione nella richiesta di nuove inumazioni (pratica già mediamente poco condotta pari all'1% nel quinquennio e 2% in 10 anni), "anche a fronte della creazione di nuovi posti a tumulazione". Si sottolinea che a livello normativo (R.r. 4/2022, Art.18, co.5) è incentivata la pratica dell'inumazione con la programmazione di "un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento" per meglio favorire la decomposizione cadaverica e aumentare la possibilità di maggiore disponibilità di sepolture.

In tema di inumazione, il progettista del Piano prevede la realizzazione di un nuovo campo (campo XIII) nella parte di ampliamento del cimitero, per un totale di circa 35 posti, atti a garantire, con i 5 posti già esistenti, la dotazione minima immediata pari al 50% del fabbisogno decennale. Sarebbe meglio specificare che tale proposta trattasi in realtà di "variante" (ovvero modifica dell'assetto interno) al cimitero esistente (R.r. 4/2022, ALLEGATO II Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti; Art. 18 co. 8) dal momento che, come evidente in Tav.5 l'area individuata per i futuri ampliamenti non è oggetto del presente Piano.

Al Par. 3.3.2 - verifica dimensionamento aree per inumazione si fa riferimento ad aree per inumazione esistenti pari ad 80mq. Se la dimensione media per inumazione è stimata a 3,5mq, i posti esistenti sarebbero circa 62, non 80, come dichiarato. Si ritiene inoltre che la disponibilità asserita di 115 posti non sia verificata, dal momento che attualmente i posti liberi sarebbero 5 incrementati di 35 con la realizzazione del progetto in variante (campo XIII). Inoltre, erroneamente è stata attribuita l'unità di misura di superficie (mq) al numero di posti (adimensionale) (cf. pag. 27 della Relazione). Pare inoltre improbabile che si possano ottenere posti disponibili/liberabili presso il campo comune pari a 100 quando si è dichiarato un numero di 80 posti ad oggi esistenti.

Nonostante all'Ufficio comunale competente non siano giunte ad oggi richieste per destinare aree per inumazione ad altre religioni è stata presa in considerazione la situazione dei cittadini stranieri residenti nel Comune ipotizzando, sulla scorta dei dati raccolti, di destinare uno spazio per un numero pari a 5 posti. Si raccomanda di avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 285/90 al Capo XX- Reparti speciali entro i cimiteri all' Art.100. 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. 2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero. La progettazione di nuovi loculi (tombe e loculi) sommata alla disponibilità di posti attualmente liberi e liberabili con le estumulazioni, bilanciati dalle concessioni in essere di posti liberi, verifica le necessità stimate per il prossimo decennio.

Nella Relazione è evidenziato che dal trend attuale dei dati registrati, dalla società che gestisce i contratti, si può stimare che circa il 25% delle cassette ossario è collocato in tomba o finisce poi nell'ossario comune.

Si ricorda che il D.P.R. 285/90 al Capo XIII Ossario comune, all'Art. 67. Co. 1 prevede che "Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico".

Si ricorda inoltre che, per le cellette ossari in previsione, qualora utilizzate al bisogno anche come nicchie cinerarie, dovranno disporre delle dimensioni 0,40 x 0,40 x 0,80mt (criterio dimensionale dettato al Punto 13.2) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 ovvero di cui all'Allegato III al R.r. Lombardia 14 giugno 2022, in cui queste misure sono indicate come ossarietti individuali: 0,80 x 0,40 x 0,40 m, e nicchie cinerarie: 0,40 x 0,40 x 0,40 m).

### Conclusioni

Per quanto di competenza, ai sensi dell'art.18 del R.R. 14 giugno 2022, n.4 si esprime parere favorevole, all'approvazione dell'aggiornamento al Piano Cimiteriale da parte del Comune, con le seguenti prescrizioni:

- siano verificati i dati utilizzati per il calcolo delle necessità future per la pratica dell'inumazione;
- i campi per inumazione devono essere conformi ai disposti di cui all'art.21 del R.R. 4/2022 e all'art. 57 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., in particolare:
  - i campi destinati all'inumazione all'aperto e al coperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, proprietà meccaniche e fisiche,
  - occorre dimostrare attraverso indagini dirette che la falda si trovi a conveniente distanza dal piano di campagna e abbia altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione;
- le nicchie cinerarie individuali e le cellette ossario devono essere dimensionate secondo quanto previsto nei dall'Allegato III del R.R. 4/2022;
- la recinzione dovrà essere innalzata a 2,5 mt (DPR 285/1990 - Art. 61- il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2.50 dal piano esterno di campagna);
- riguardo alle ristrutturazioni cimiteriali si ricorda quanto previsto dall'art.23 del R.R. n. 4/2022;
- il deposito mortuario deve rispettare le caratteristiche ed i requisiti fissati dall'art.25 del R.R. n. 4/2022 e dall'art. 65 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.;
- lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e dai depositi mortuari deve avvenire nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente e delle indicazioni operative del Gestore del servizio, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019.; in relazione all'allontanamento delle acque meteoriche deve essere garantito un idoneo sistema di drenaggio e smaltimento, per non aggravare idraulicamente la rete fognaria durante gli eventi piovosi, attentamente calibrato con le caratteristiche del sottosuolo, nel rispetto del R.R. 7/2017 e s.m.i.;
- i rifiuti cimiteriali devono essere gestiti conformemente alla normativa vigente; si ricorda in particolare che, per quanto concerne i rifiuti da esumazione e tumulazione nonché altre tipologie di rifiuti cimiteriali, sia l'art. 31 del R.R. 4/2022 che l'art.227 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimandano alle specifiche disposizioni del D.P.R. 254/2003;

- il completamento delle dotazioni mancanti ed in particolare: il cinerario comune nei pressi dell'ossario Comune, deposito di rifiuti cimiteriali e il magazzino, adeguamento del deposito mortuario e l'ufficio del custode (con la realizzazione delle docce e dei servizi igienici dedicati al personale), dovrà conformare le dotazioni a quanto previsto dalla Norma regionale e nazionale;
- è necessario provvedere progressivamente all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti, garantendo l'abbattimento degli ostacoli presenti, la creazione di percorsi pavimentati e di collegamenti interni accessibili da parte degli anziani e dei disabili (scivoli o sistemi di montascale), così da permettere l'accesso a tutti i settori dei cimiteri. Si sottolinea che tali adeguamenti sono indispensabili per avere una struttura cimiteriale a norma;
- per garantire l'illuminazione dovranno essere installate nuove fonti di illuminazione nella struttura cimiteriale, con la necessità di rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", con cui la Regione Lombardia detta disposizioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso;
- le NtA non dovranno differire nei contenuti e modalità esecutive a quanto contenuto nelle norme di settore.

Per quanto riguarda le strutture e gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si ricorda la disciplina di cui all'art. 338 del TU delle leggi sanitarie, modificata dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002, n° 166: "All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

Si rammenta che il Piano cimiteriale rappresenta un documento di pianificazione e non costituisce una progettazione esecutiva. Pertanto, se si procedesse, per motivata esigenza, alla realizzazione di nuovi spazi di sepoltura, in fase di progetto esecutivo delle opere di ampliamento o variante, il Comune dovrà produrre a questa Agenzia la documentazione completa di cui all'Allegato II del R.R. 14 giugno 2022, n.4, comprendente una relazione geologica-geotecnica di dettaglio (punto b dell'Allegato II).

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali  
Marco Mombelli



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Como-Varese

U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

*Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni*

Verificato da: Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati